

volta una legge contiene dei principii nuovi, che sono contrari a quelli di altre disposizioni legislative, abrogando queste disposizioni legislative antiche ove sono stabilite, la legge non resta imperfetta perchè è abrogata una legge speciale. Dal momento che quella legge speciale pel Genovesato non è conciliabile col principio della nuova legge, che la Commissione propone, non avvi nessun inconveniente a far sì che quella abrogazione resti unicamente concentrata nei siti, dove l'antica legge era in vigore.

ASTENGO. Io non dico che non si debbano abolire quelle regie patenti, ma osservo che non si può sopprimere solo un articolo di quelle.

Io stesso nel mio emendamento ho proposto che si aboliscano intieramente.

PRESIDENTE. Il signor relatore della Commissione aderisce all'abolizione totale di queste regie patenti, o persiste che si debba solo abrogare un articolo?

BONAVERA, relatore. Io credo che nella presente legge siano sostanzialmente comprese le principali disposizioni contenute nelle regie patenti e del 1819 e del 1845, di modo che questo progetto di legge porterebbe quasi l'implicita derogazione a quelle regie patenti.

Io non avrei quindi difficoltà di aderire alla proposta fatta, che, cioè, invece del solo articolo si derogassero tutti gli articoli di queste regie patenti.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Forse bisognerebbe aver sott'occhio tutti gli altri articoli delle regie patenti di cui si fa menzione; però essendo essi tutti relativi alle assicurazioni marittime, penso si possono intieramente abolire senza verun inconveniente.

PRESIDENTE. Non facendosi altra opposizione, l'articolo 18 resta così concepito:

« Sono abrogate le regie patenti del 10 agosto 1819 per ciò che riguarda la tassa delle assicurazioni marittime, ed è derogato al disposto della legge 22 giugno 1850 per ciò che riflette la tassa di bollo sul capitale delle società per azioni, le quali non andranno soggette per l'avvenire che alle tasse stabilite dalla presente legge, salva l'eccezione di cui all'articolo 5 relativa alle Banche. »

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle fi-

nanze. Bisognerebbe aggiungervi « e alle società o compagnie di assicurazione, » perchè non pagano la tassa sul capitale.

BONAVERA, relatore. Se ne parla già nell'articolo 5, del resto non ci è nessuna difficoltà ad aggiungerle.

PRESIDENTE. S'intenderanno aggiunte al termine dell'articolo queste parole: « ed alle società d'assicurazione. »

Pongo ai voti questo articolo così emendato.

(È approvato.)

Ora non rimane che l'articolo 20, così concepito:

« Le polizze delle società d'assicurazione attualmente in corso, che abbiano una durata maggiore di un anno dovranno dalle società stesse essere registrate nel repertorio prescritto dall'articolo 7 a datare dal 1° luglio 1853, e verranno da questa epoca sottoposte alle rispettive tasse in conformità di quanto è stabilito all'articolo 3.

« Le contravvenzioni a questa disposizione saranno punite colla multa portata dall'articolo 9. »

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

Daro ora lettura dell'intiero progetto di legge siccome fu emendato. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 413.)

Si passa ora alla votazione della legge per squittinio segreto.

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti	106
Maggioranza	54
Voti favorevoli	74
Voti contrari	32

(La Camera approva.)

La seduta è levata alle ore 5 1/2.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

- 1° Discussione del progetto di legge per proroga del termine di riscossione del dazio alla barriera di Caprazoppa;
- 2° Discussione del bilancio passivo del dicastero dei lavori pubblici per l'esercizio 1853.